



COMUNE DI OSTANA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05

OGGETTO: Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria – Art. 63 – Modifiche.

L'anno Duemilaquindici il giorno Ventuno del mese di Febbraio, alle ore 09,30, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria, di prima convocazione, i Signori:

1. LOMBARDO Giacomo - Sindaco
2. VAIRA Lucio
3. REINER Aldo
4. GIULIANO Valter
5. BOVERO Maurizio
6. CHIRI Giovanni
7. LOMBARDO Michele
8. ALBERTI Enrica
9. RIBA Lido
10. AIME Alma
11. ABRATE Dario

Risultano assenti i Sigg.ri: Giuliano Valter, Bovero Maurizio e Chiri Giovanni.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Roberta RABINO, il Signor Giacomo LOMBARDO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento Comunale di Polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 15 in data 03.06.2011 ed adeguato alle prescrizioni dell'ASL CN1 con successiva deliberazione consiliare n. 21 in data 24.09.2011;

Ritenuto di doverlo adeguare modificando i commi 2 e 3 dell'art. 63 relativo alla "Concessione di loculi e di cellette ossario" così come segue:

"Art. 63 - CONCESSIONE DI LOCULI E DI CELLETTE OSSARIO (TESTO PREVIGENTE)

1. Le concessioni sono a tempo determinato e la durata è fissata:

a) in 30 anni dalla morte per le cellette ossario individuali;

b) in 30 anni dalla morte per i loculi o comunque per le sepolture individuali.

2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione di loculi per una sola volta per un periodo di tempo di anni 30 (trenta), dietro il pagamento del canone di concessione.

3. Non è consentito il rinnovo delle concessioni delle cellette ossario";

"Art. 63 - CONCESSIONE DI LOCULI E DI CELLETTE OSSARIO (TESTO NOVELLATO)

1. Le concessioni sono a tempo determinato e la durata è fissata:

a) in 30 anni dalla morte per le cellette ossario individuali;

b) in 30 anni dalla morte per i loculi o comunque per le sepolture individuali.

2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione di loculi, **compatibilmente con il fatto che gli stessi siano disponibili, per un periodo di tempo di anni 30 (trenta), dietro il pagamento del canone di concessione.**

3. **E' consentito il rinnovo delle concessioni delle cellette ossario";**

Visto l'art. 9, comma 7, della L.R. 03 Agosto 2011, n. 15 e dato atto che le modifiche proposte non incidono su aspetti relativi all'assetto interno del cimitero e che pertanto non è necessario acquisire il parere preventivo dell'ASL;

Visti i pareri favorevoli resi dal competente Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/00;

Con votazione espressa per alzata di mano con i seguenti risultati: votanti n. 08, voti favorevoli n. 08, astenuti n. 00

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti modifiche al testo dell'art. 63 del vigente Regolamento comunale di Polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 15 in data 03.06.2011 ed adeguato alle prescrizioni dell'ASL CN1 con successiva deliberazione consiliare n. 21 in data 24.09.2011:

"Art. 63 - CONCESSIONE DI LOCULI E DI CELLETTE OSSARIO (TESTO NOVELLATO)

1. Le concessioni sono a tempo determinato e la durata è fissata:

a) in 30 anni dalla morte per le cellette ossario individuali;

b) in 30 anni dalla morte per i loculi o comunque per le sepolture individuali.

2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione di loculi, **compatibilmente con il fatto che gli stessi siano disponibili, per un periodo di tempo di anni 30 (trenta), dietro il pagamento del canone di concessione.**

3. **E' consentito il rinnovo delle concessioni delle cellette ossario".**

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa a termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(RABINO Dott.ssa Roberta)



IL SINDACO
(Giacomo LOMBARDO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Web dell'Ente oggi 09 Giugno 2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24 Giugno 2015, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

Ostana, li 09.06.2015



IL MESSO COMUNALE
(Maurina Antonella)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 126, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, è divenuta esecutiva in data 19 Giugno 2015

- X Ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione;

- X Ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ostana, li 21.06.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
(GRIPOTTO Dott.ssa Laura)

La presente modifica al regolamento:

- È stata deliberata dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 Febbraio 2015, con atto n. 05;
- È stata pubblicata all'albo pretorio web comunale per quindici giorni consecutivi dal 09 Giugno 2015 al 24 Giugno 2015 con la contemporanea pubblicazione, in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante detta pubblicazione;
- È stato ripubblicato all'albo pretorio web comunale per quindici giorni consecutivi dal 25 Giugno 2015 al 10 Luglio 2015;
- È entrato in vigore il 1° Luglio 2015.

Ostana, li 31 LUG. 2015

Il Segretario Comunale

